SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola dal 2 febbraio 1988, è posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1988, n. 22.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Vista la sentenza n. 517 del 26 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 54 del 23 dicembre 1987, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto-legge:

commi 4 e 5 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ed anche nella parte in cui si fa riferimento alla lettera *b)*, limitatamente ai territori delle province autonome di Trento e Bolzano;

comma 2 dell'articolo 2;

lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 e comma 1-*ter* nella parte in cui si fa riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ed anche nella parte in cui si fa riferimento alla lettera *b)*, limitatamente ai territori delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme di adeguamento di talune disposizioni del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, al fine di consentire operatività alle disposizioni medesime nel rispetto degli orientamenti indicati dalla Corte costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

2. All'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;».

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera *b)*, ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.

5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore».

4. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, fino a 400 miliardi;

b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

5. All'articolo 2, comma 1-*ter*, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

«1-*ter*. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dai contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per la concessione del contributo si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata al rateo di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante».

6. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1-*quater*. — Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-*ter* sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, nonchè la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo».

Art. 2.

1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con decreto da emanarsi su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, determina le somme spettanti a ciascuna regione a valere sui limiti d'impegno previsti dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto sopracitato, per la realizzazione dei programmi da redigersi a cura delle regioni; assegna altresì alle province autonome di Trento e Bolzano le somme loro percentualmente spettanti a valere sui medesimi limiti d'impegno. Per consentire la predisposizione del piano di riparto dei limiti d'impegno sopraindicati, nonchè delle somme di cui all'articolo 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, le singole regioni devono presentare al Comitato di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, i rispettivi programmi.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei programmi sia di attuazione statale che regionale predisposti ed avviati nell'esercizio precedente.

Art. 3.

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'articolo 2, le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988 il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'inclusione sia nei programmi da redigersi a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia in quelli da predisporsi a cura di ciascuna regione, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale recante i criteri ed i parametri di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è sostituito dal seguente:

«2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva».

Art. 6.

1. Per l'anno 1987 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni. La restante parte dello stanziamento è ripartita per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti

pubblici e privati compresi nel programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previa approvazione del Comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, ed assegnata direttamente all'Istituto per il credito sportivo.

2. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano. La restante quota di lire 415.911 milioni è destinata, per lire 192.338 milioni alle finalità di cui alla citata lettera *b*), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, e, per lire 223.533 milioni, alle finalità di cui alla predetta lettera *c*). Il Ministro del turismo e dello spettacolo dispone con proprio decreto, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3, l'approvazione del programma, elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *b*) e, previo parere conforme del predetto Comitato, l'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *c*).

Art. 7.

1. I fondi stanziati per l'anno 1988 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riferiti a programmi da approvare nell'anno 1988, sono ripartiti nella misura del 67 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto-legge, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, destinati ad attività agonistiche riferite a campionati sportivi aventi carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, nonché nella misura del 33 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto-legge, destinati agli impianti da adibire alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla soprarichiamata lettera *b*), una quota non superiore al 33 per cento dell'apposito stanziamento è riservata agli impianti di costo superiore a lire 2.500 milioni.

3. Alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dell'1,425 e dell'1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo comma 1.

Art. 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 i fondi stanziati per la realizzazione dei programmi destinati agli impianti sportivi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal presente decreto, vengono ripartiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo.

Art. 9.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, è prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986.

2. Per le somme di cui al comma 1, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1989.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 1

88G0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1938, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi della Basilicata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 47, relativo alle discipline comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in scienze agrarie, l'insegnamento annuale: «4,5 (chimica)» è sostituito dai seguenti insegnamenti:

«4) Chimica propedeutica I per agraria (semestrale);

4,5) Chimica propedeutica II per agraria (semestrale)».

Art. 2.

L'art. 56, relativo al corso di laurea in scienze forestali, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 56. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze forestali è di cinque anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:

tecnico colturale;

gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2	Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3	Assestamento forestale	2,5
4	* Botanica generale	3,5
5	* Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6	Botanica forestale	5,0
7	* Chimica	6,0
8	Chimica forestale	7,0
9	Dendrometria	8,0
10	Economia e politica forestale	9,0
11	Estimo forestale (semestrale)	9,5
12	* Fisica	10,5
13	Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
14	Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
15	Legislazione forestale (semestrale)	12,5
16	Litologia e geomorfologia	13,5
17	* Matematica	14,5
18	Metodologia statistica (semestrale)	15,0
19	Patologia vegetale forestale	16,0
20	Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
21	Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
22	Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
23	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
24	Topografia	21,0
25	Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalla facoltà in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo: tecnico-colturale

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: gestione dell'ambiente e conservazione del suolo

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali (semestrale)	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati.

Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelte dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici: la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali e che devono essere integrate da visite ed esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende od istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO
DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale

Agronomia montana

Allelopatie forestali

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio

Allevamenti minori in zone montane

Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)

Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)

Alterazioni del legname e suoi derivati

Alterazioni e protezione del legno

Alterazioni microbiche del legno

Anatomia e riconoscimento del legno

Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici

Apicoltura

Arboricoltura da legno

Archeologia forestale

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali

Assestamento faunistico

Assestamento forestale

Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale

Assetto del territorio agricolo e forestale

Auxologia

Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale

Biochimica del legno

Biochimica forestale

Biochimica vegetale forestale

Biofertilizzazione

Biologia e produzione dei semi forestali

Biologia del legno
Biometria
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Catasto terreni e fabbricati
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Citogenetica forestale
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazione delle specie officinali
Coltivazioni legnose ornamentali
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Complementi di assestamento forestale
Complementi di ecologia forestale
Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Conservazione del germoplasma forestale

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei terreni montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinamenti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani
Geografia economica forestale

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione del legno dal fuoco
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature

Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e subtropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia dei legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana*

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale*

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica*

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - *Chimica*

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo

Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia*

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - *Economia giuridica*

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - *Entomologia e zoologia*

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - *Fisica e matematica*

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - *Genetica*

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - *Patologia vegetale*

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali

Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - *Pedologia e geologia*

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - *Selvicoltura*

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - *Sistemazioni idraulico-forestali*

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - *Tecnologia e utilizzazioni forestali*

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale

Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporto forestali

Area n. 15 - *Zootecnica*

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - *Lingue*

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1987
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 350

88A0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 273 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 274. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo di ginecologia e ostetricia, indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 275. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 276. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 277. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 278. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 279. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;

ginecologia dell'adolescente;

chirurgia addominale;

tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;

chemioterapia antiblastica;

radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;

fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;

teratologia;

citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;

principi di educazione demografica;

sterilizzazione maschile e femminile;

immunopatologia della riproduzione umana;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;

psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;

terapia medica della sterilità maschile;

terapia medica della sterilità di coppia;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;

fecondazione artificiale.

Art. 280. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20

istologia ed embriologia . . . . » 20

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi . . . . » 20

fisiopatologia della riproduzione umana » 40

ginecologia endocrinologica . . . . » 30

andrologia . . . . » 15

immunologia. . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . . . » 60

endocrinologia ostetrica . . . . » 20

metodologia clinica. . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale). . . . . » 60

citopatologia. . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia. . . . . » 20

diagnostica senologica . . . . » 15

psicologia e psicosomatica. . . . . » 10

sessuologia. . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . . ore 400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale . . . . ore 30

citopatologia. . . . . » 20

patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . . . » 80

anatomia e istologia patologica. . . . . » 20

ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica . . . . » 30

anatomia ed istologia patologica . . . . » 20

ginecologia. . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare. . . . . ore 20

organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 10

medicina legale e delle assicurazioni . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia . » 20

tecniche operatorie ostetriche . . . . . . » 50

ostetricia . . . . » 50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica) » 60

neonatologia. . . . . » 40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia . . . » 50

ginecologia. . . . . » 70

ginecologia dell'adolescente . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . ore 20

ostetricia . . . . » 50

terapia del dolore. . . . . » 10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica. . . . . » 30

diagnostica per immagini . . . . » 30

chirurgia addominale. . . . . » 20

tecniche operatorie in ginecologia . . . » 60

ginecologia. . . . . » 100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	ore	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	ore	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 281. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori e laboratori della terza clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Milano, nonché degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 152

88A0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 1988.

Istituzione della conferenza interregionale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 1, lettera *d)*, e l'art. 2, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, i quali prevedono la competenza dello Stato per la redazione, sulla base dei piani regionali, del piano generale di risanamento delle acque nonché per il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 319/1976, il quale attribuisce ad un Comitato interministeriale costituito *ad hoc* l'esercizio della predetta ed altre funzioni;

Visto l'art. 2, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con cui sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni già attribuite al suddetto Comitato interministeriale;

Viste le conclusioni della riunione tenutasi il giorno 21 ottobre 1987 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le quali indicano che è urgente e necessario realizzare concreti e coordinati interventi per combattere il degrado del bacino idrografico del fiume Po ed i negativi riflessi che l'inquinamento del citato bacino fluviale ha sull'alto e medio Adriatico;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente nel corso della citata riunione relativamente all'istituzione della Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del fiume Po;

Viste le conclusioni della riunione tenutasi a Mantova il 19 dicembre 1987 con la partecipazione del Ministro dell'ambiente, dei presidenti delle giunte regionali dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto nonché dell'assessore all'ambiente delegato dal presidente della giunta regionale del Piemonte;

Sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della sanità;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po. Essa ha i seguenti compiti:

adozione del piano interregionale di risanamento del Po;

vigilanza sulla realizzazione del citato piano interregionale di risanamento;

formulazione di proposte normative per una più efficace tutela del bacino idrografico del Po;

raccordo degli interventi pubblici relativi al Po con gli interventi delle regioni relativi ad altri corpi idrici fluviali che sfociano in prossimità del delta del Po nonché con gli altri intesi a combattere l'eutrofizzazione dell'alto e medio Adriatico.

Art. 2.

La Conferenza interregionale di cui al precedente art. 1 ha la seguente composizione:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

il Ministro dell'ambiente, che esercita le funzioni di vice-presidente;

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

il Ministro dei lavori pubblici;

il Ministro della sanità;

il presidente della giunta regionale o, su sua delega, l'assessore delegato all'ambiente delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Art. 3.

Per la predisposizione degli atti, la Conferenza interregionale di cui al precedente art. 1, si avvale di un comitato tecnico che ha sede presso il Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

Il comitato tecnico di cui al precedente art. 3 ha la seguente composizione:

un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede;

un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dei lavori pubblici;

un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro della sanità;

un funzionario direttivo, designato da ciascuno dei presidenti delle giunte regionali di cui al precedente art. 2;

un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente;

il presidente del Magistrato per il Po;

il direttore dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

un funzionario del Ministero dell'ambiente, che esplica le funzioni di segretario.

Art. 5.

Il comitato tecnico si riunisce almeno una volta ogni due mesi e predispone una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori almeno una volta ogni sei mesi. Per l'esame di particolari problemi attinenti alle loro competenze, il comitato tecnico si avvale della collaborazione delle province situate nelle regioni citate nel precedente art. 2. Esso, inoltre, può avvalersi di esperti e può effettuare audizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

88A0375

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 gennaio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1985 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini e denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano» proveniente dalle vendemmie 1984 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora la situazione che ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti ed a quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1987-1988 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 ottobre 1988 il «Vino Nobile di Montepulciano» derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 1° novembre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0333

DECRETO 25 gennaio 1988.

Modificazione delle quote di produzione dello zucchero.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 193 del 26 giugno 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visti i piani specifici di intervento approvati dal CIPE, ai sensi della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visto il decreto 22 aprile 1986 (e successive modificazioni) relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio adottato ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81 e sulla base degli orientamenti e degli indirizzi del Piano bieticolo saccarifero;

Considerato che con deliberazione adottata nella seduta del 12 febbraio 1987, il CIPI ha confermato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende industriali del settore saccarifero;

Considerato che il permanere della crisi del settore nella campagna 1987-88 ha comportato per talune imprese difficoltà nell'utilizzo delle quote loro assegnate, nel contesto dell'assetto agro industriale in via di progressivo avvicinamento agli obiettivi del Piano;

Considerato che tali difficoltà sono puntualmente riscontrabili e di portata tale da compromettere nella campagna 1987-88 la stessa attuazione della normativa comunitaria del settore, per cui possono essere applicate le misure previste dall'art. 2, paragrafo 6, del regolamento n. 193/82 richiamato nelle premesse;

Considerato che per non compromettere il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in atto, il quale comporta tra l'altro ingenti investimenti di finanze pubbliche e private, tenuto conto anche dei principi contenuti nell'art. 4 del più volte richiamato regolamento n. 193/82, è necessario assicurare un ottimale utilizzo delle quote in funzione dei nuovi assetti produttivi e del progredire della ristrutturazione industriale;

Considerato che, per le richiamate difficoltà, talune imprese non hanno potuto trasformare in zucchero significativi quantitativi di barbabietole, avviati verso stabilimenti di proprietà di altre imprese saccarifere e che è opportuno riequilibrare le quote assegnate mediante la redistribuzione di determinati quantitativi;

Decreta:

Le quote assegnate alle sottoindicate imprese saccarifere, con il decreto ministeriale 22 aprile 1986 (e successive modificazioni) richiamato nelle premesse, espresse in quintali netti di zucchero bianco, sono così modificate limitatamente alla campagna 1987-88:

	Quote *A*	Quote *B*
Eridania - Zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	—	+ 33.349
I.S.I. - Industria saccarifera italiana agroindustriale S.p.a., Padova	—	+ 26.495
Gruppo Sfir - Bologna	—	+ 41.038
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A. - Soc. a r.l., Ostellato (Ferrara)	—	— 42.740
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro.B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	—	— 41.612
Sadam S.p.a. - Bologna	—	+ 69.537
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	— 79.000	— 65.100
Nusam S.p.a., Roma	— 93.380	— 96.520
Gruppo Cavarzere produzioni industriali degli zuccheri e saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova	+ 109.836	+ 59.436
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	+ 14.640	+ 2.196
Industria sarda zuccheri S.p.a. ISZ, Cagliari	+ 35.678	+ 5.352
Società cooperativa Corebs - Consorzio regionale produttori bieticoli saccariferi, Potenza	+ 12.226	+ 8.569

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0378

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 gennaio 1988.

Autorizzazione all'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal Presidente della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia, in data 19 marzo 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1987 con il quale l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 22 settembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 26 novembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è autorizzato alle attività di trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione di chirurgia d'urgenza.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari già autorizzati, con decreto ministeriale 3 gennaio 1987, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Mercati prof. Ugo, primario della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Natalini dott. Giovanni, Gamuzza dott. Francesco, Trancanelli dott. Vittorio e Corinaldesi dott. Diego, aiuti della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Piervittori dott. Marco, De Magistris dott. Clorindo L., Gerli dott. Paolo, Tieri dott. Rinaldo e Antonini dott. Giacomo, assistenti della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0348

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, la quale fissa in anni quattro la durata in carica dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione presso i Ministeri;

Visto l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la composizione del consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa e la legge 30 ottobre 1969, n. 943, e successive modificazioni;

Considerato che, a norma del predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre indire le elezioni per la nomina dei venti rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui dieci titolari e dieci supplenti;

Vista la comunicazione in data 28 novembre 1987, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 gennaio 1988, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali e sulla data di svolgimento delle elezioni;

Considerato che le circoscrizioni elettorali non possono avere limiti territoriali inferiori alle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale civile, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa, sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, e si svolgeranno il giorno 22, dalle ore 8 alle ore 20 e il giorno 23, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Piemonte e Val d'Aosta, presso Regiomiles NO - Torino;

2ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Lombardia, presso la 1ª Aeroregione - Milano;

3ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, presso Regiomiles NE - Padova;

4ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Liguria, presso Maridipart - La Spezia;

5ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Emilia-Romagna, presso Arsenale Esercito - Piacenza;

6ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Toscana, presso Regiomiles TE - Firenze;

7ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Marche ed Abruzzo, presso Maridipart - Ancona;

8ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Umbria e nella città di Roma, presso il Ministero della difesa - Palazzo dell'Esercito - Roma;

9ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Lazio (ad esclusione di Roma) e Molise, presso Ministero della difesa - Palazzo dell'Aeronautica - Roma;

10ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Basilicata e nella città di Taranto, presso Maridipart - Taranto;

11ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Puglia (ad esclusione di Taranto) e Calabria, presso 3ª Aeroregione - Bari;

12ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Campania, presso Regiomiles ME - Napoli;

13ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sicilia, presso Regiomiles SI - Palermo;

14ª Circoscrizione elettorale, comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sardegna, presso Regiomiles SA - Cagliari.

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, addì 29 gennaio 1988

Il Ministro: ZANONE

88A0379

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 20 gennaio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 20 gennaio 1988, scadenza il 27 gennaio 1989 e frutta un interesse, per l'intero periodo di 373 giorni, non superiore all'8,60%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco tedesco	0,140	Franco lussemburghese
1,31	Franchi francesi		
0,0878	Lira sterlina	0,219	Corona danese
140	Lire italiane	0,00871	Sterlina irlandese
0,256	Fiorino olandese	1,15	Dracme greche
3,71	Franchi belgi		

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore nominale pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

I titoli non hanno circolazione al di fuori di detta gestione.

Art. 4.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 27 gennaio 1989, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 27 gennaio 1989 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nomiale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 25 gennaio 1989, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire piu vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 7.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 9, e relativi alla data del 25 gennaio 1989.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti» a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 8, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 10.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.

In relazione alla prevista circolazione dei buoni solo nell'ambito della «gestione centralizzata», i partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari debbono avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di deposito della «gestione centralizzata».

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'8,60% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto della Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo tasso d'interesse offerto.

L'importo di ciascuna offerta, multipla di 1.000 ECU, non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovrà essere indicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati, nonché la sede della Banca medesima presso la quale si intende depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 19 gennaio 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'8,60%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione. Tale tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni sarà effettuato il 22 gennaio 1988 dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia, senza maggiorazioni di interesse.

Ciascun operatore provvederà a versare il controvalore in lire italiane dell'ammontare nominale in ECU dei buoni assegnati, controvalore determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 18 gennaio 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 18.

Il giorno 22 gennaio 1988 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni assegnati, senza maggiorazione di interessi.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 18 gennaio 1988 comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolate da apposita convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988.

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1988
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 284

88A0351

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 11 giugno 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiatico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite nella diocesi di Ascoli Piceno; vennero dichiarate estinte sessantanove chiese parrocchiali e vennero individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centosessanta chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Comune di Acquasanta Terme:

70. Chiesa parrocchiale Immacolata Concezione in Acquasanta Terme, frazione Pomaro.

71. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Acquasanta Terme, frazione Piedicava.

72. Chiesa parrocchiale di S. Benedetto in Acquasanta Terme, frazione Matera.

73. Chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate in Acquasanta Terme, frazione Valledacqua.

74. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Acquasanta Terme, frazione Falciano.

75. Chiesa parrocchiale di S. Sabino in Acquasanta Terme, frazione Pito.

76. Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano in Acquasanta Terme, frazione Favalanciata.

77. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Acquasanta Terme, frazione Farno.

78. Chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Acquasanta Terme, frazione Roccamontecalvo.

79. Chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Acquasanta Terme, frazione Tallacano.

80. Chiesa parrocchiale di S. Antonio in Acquasanta Terme, frazione Peracchia.

81. Chiesa parrocchiale di SS. Salvatore in Acquasanta Terme, frazione Venamartello.

82. Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Acquasanta Terme, frazione Rocchetta.

83. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Acquasanta Terme, frazione Arola.

84. Chiesa parrocchiale di S. Caterina in Acquasanta Terme, frazione Capodirigo.

Comune di Arquata del Tronto:

85. Chiesa parrocchiale Madonna della Pace in Arquata del Tronto, frazione Piedilama.

86. Chiesa parrocchiale di S. Lucia in Arquata del Tronto, frazione Vezzano.

87. Chiesa parrocchiale di S. Silvestro papa in Arquata del Tronto, frazione Colle.

88. Chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Arquata del Tronto, frazione Capodacqua.

89. Chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in Arquata del Tronto, frazione Borgo.

90. Chiesa parrocchiale di Maria SS. Annunziata in Arquata del Tronto, frazione Tufo.

91. Chiesa parrocchiale di S. Maria della neve in Arquata del Tronto, frazione Faete.

Comune di Ascoli Piceno:

92. Chiesa parrocchiale Madonna del Ponte in Ascoli Piceno, via Adriatico, 2/C.

93. Chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

94. Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Ascoli Piceno, via S. Giuliano.

95. Chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno in Ascoli Piceno, piazza S. Gregorio.

96. Chiesa parrocchiale di S. Maria Intervineas in Ascoli Piceno, piazza S. Maria Intervineas.

97. Chiesa parrocchiale di S. Martino in S. Venanzio in Ascoli Piceno, Piazza A. Bonfino.

98. Chiesa parrocchiale di S. Tommaso in Ascoli Piceno, via Cinelli, 3.

99. Chiesa parrocchiale di S. Vittore (Al Carmine) in Ascoli Piceno, viale De Gasperi.

100. Chiesa parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio (nota anche come Chiesa di S. Andrea) in Ascoli Piceno, corso Mazzini.

101. Chiesa parrocchiale di S. Leonardo (nota anche come chiesa degli Angeli custodi) in Ascoli Piceno, piazza di Cecco d'Ascoli, 34.

102. Chiesa parrocchiale di San Pietro in Castello in Ascoli Piceno, via San Pietro in Castello.

103. Chiesa parrocchiale di SS. Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, piazza Ventidio Basso.

104. Chiesa parrocchiale di S. Francesco di Paola in Ascoli Piceno, via del Cassero.

105. Chiesa parrocchiale di S. Agostino in Ascoli Piceno, piazza S. Agostino.

106. Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Ascoli Piceno, frazione S. Maria a Corte.

107. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Ascoli Piceno, frazione Polesio.

108. Chiesa parrocchiale di S. Flaiano in Ascoli Piceno, frazione Casalena.

109. Chiesa parrocchiale di S. Gregorio papa in Ascoli Piceno, frazione Talvacchia.

110. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Ascoli Piceno, frazione Colonna.

111. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Ascoli Piceno, frazione San Martino di Lisciano.

112. Chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Ascoli Piceno, frazione Montadamo.

113. Chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Ascoli Piceno, frazione Porchiano.

114. Chiesa parrocchiale di S. Giusta in Ascoli Piceno, frazione Giustimana.

115. Chiesa parrocchiale di S. Margherita in Ascoli Piceno, frazione Morignano.

116. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Ascoli Piceno, frazione Santa Maria in Capriglia.

117. Chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Ascoli Piceno, frazione Pedana.

118. Chiesa parrocchiale di S. Veneranda in Ascoli Piceno, frazione Vallesenzana.

119. Chiesa parrocchiale di SS. Benedetto e Cristina in Ascoli Piceno, frazione Rosara.

120. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Poggio da Capo in Ascoli Piceno, frazione Poggio di Bretta.

Comune di Castignano:

121. Chiesa parrocchiale di S. Maria della Pieve, in Castignano, frazione Castiglioni.

Comune di Castorano:

122. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castorano, frazione Pescolla.

Comune di Comunanza:

123. Chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Comunanza, frazione Gesso.

Comune di Folignano:

124. Chiesa parrocchiale di S. Maria delle grazie in Folignano, frazione Castel Folignano.

125. Chiesa parrocchiale di S. Benedetto in Folignano, frazione San Benedetto.

Comune di Force:

126. Chiesa parrocchiale di S. Elia in Force, frazione Montemoro.

127. Chiesa parrocchiale SS. Salvatore e S. Stefano in Force, frazione Quinzano.

Comune di Montegallo:

128. Chiesa parrocchiale di S. Lucia in Montegallo, frazione Pistrino.

129. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Montegallo, frazione S. Maria in Pantano.

130. Chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Montegallo, frazione Castro.

131. Chiesa parrocchiale di S. Vito in Montegallo, frazione Montepropezzano.

132. Chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in Montegallo, frazione Abetito.

Comune di Roccafluvione:

133. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Roccafluvione, frazione Forcella.

134. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista in Roccafluvione, frazione Agelli.

135. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Roccafluvione, frazione Scalelle.

136. Chiesa parrocchiale di S. Maria Intersilvas in Roccafluvione, frazione Gaico.

137. Chiesa parrocchiale di S. Anatolia in Roccafluvione, frazione Pastina.

138. Chiesa parrocchiale di SS. Giovanni e Martino in Roccafluvione frazione Osoli.

139. Chiesa parrocchiale di SS. Nicola e Ilaria in Roccafluvione, frazione Roccacasaregnano.

140. Chiesa parrocchiale di SS. Quirico e Giulitta in Roccafluvione, frazione Casebianche.

141. Chiesa parrocchiale di SS. Giacomo e Pancrazio in Roccafluvione, frazione Colleiano.

Comune di Rotella:

142. Chiesa parrocchiale di S. Lucia in Rotella, frazione Poggiocanoso.

143. Chiesa parrocchiale di S. Rocco in Rotella, frazione Capradosso.

Comune di Venarotta:

144. Chiesa parrocchiale di S. Flaiano in Venarotta, frazione Capodipiano.

145. Chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Venarotta, frazione Olibra.

146. Chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Venarotta, frazione Monsampietro.

147. Chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Venarotta, frazione Cepparano.

148. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Venarotta, frazione Portella.

149. Chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Venarotta, frazione Castellano.

PROVINCIA DI TERAMO

Comune di Ancarano:

150. Chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia in Ancarano.

Comune di Vallecastellana:

151. Chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Vallecastellana, frazione S. Giacomo.

152. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Vallecastellana, frazione Collegrato.

153. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Vallecastellana, frazione Fornisco.

154. Chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Pietralta.

155. Chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Vallinquina.

156. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Vallecastellana, frazione Settecerri.

157. Chiesa parrocchiale di Santa Rufina in Vallecastellana, frazione S. Rufina.

158. Chiesa parrocchiale di S. Croce in Vallecastellana, frazione Pascellata.

159. Chiesa parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo in Vallecastellana, frazione Olmeto.

160. Chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Vallepezzata;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centosessanta chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti novantuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa denominazione e sede, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Comune di Acquasanta Terme:

1. Alla chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, in Acquasanta Terme, in frazione Pomaro, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista in Acquasanta Terme, via S. Giovanni, 6.

2. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Acquasanta Terme, frazione Piedicava, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Acquasanta Terme, frazione Arli.

3. Alla chiesa parrocchiale di S. Benedetto, in Acquasanta Terme, frazione Matera, per quanto concerne tutti i beni, succede la Parrocchia di S. Giovanni Battista in Acquasanta Terme, via S. Giovanni, 6.

4. Alla chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate, in Acquasanta Terme, frazione Valledacqua, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Lorenzo in Acquasanta Terme, frazione Paggese.

5. Alla chiesa parrocchiale di S. Martino, in Acquasanta Terme, in frazione Falciano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Emidio in Acquasanta Terme, frazione Centrale.

6. Alla chiesa parrocchiale di S. Sabino, in Acquasanta Terme, frazione Pito, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Sebastiano in Acquasanta Terme, frazione Umito.

7. Alla chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, in Acquasanta Terme, frazione Favalanciata, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria in Acquasanta Terme, frazione Quintodecimo.

8. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Acquasanta Terme, frazione Farno, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Martino in Acquasanta Terme, frazione S. Martino.

9. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Acquasanta Terme, frazione Roccamontecalvo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana (Teramo), frazione Piano Annunziata.

10. Alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Acquasanta Terme, frazione Tallacano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Emidio in Acquasanta Terme, frazione Centrale.

11. Alla chiesa parrocchiale di S. Antonio in Acquasanta Terme, frazione Peracchia, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria delle Grazie in Arquata del Tronto, frazione Trisungo.

12. Alla chiesa parrocchiale di SS. Salvatore in Acquasanta Terme, frazione Venamartello, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Emidio in Acquasanta Terme, frazione Centrale.

13. Alla chiesa parrocchiale di S. Silvestro, in Acquasanta Terme, frazione Rocchetta, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Emidio in Acquasanta Terme, frazione Centrale.

14. Alla chiesa parrocchiale di S. Caterina in Acquasanta Terme, frazione Capodirigo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria delle Grazie in Arquata del Tronto, frazione Trisungo.

15. Alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Acquasanta Terme, frazione Arola, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Lorenzo in Acquasanta Terme, frazione Paggese.

Comune di Arquata del Tronto:

16. Alla chiesa parrocchiale Madonna della pace in Arquata del Tronto, frazione Piedilama, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria (Vetere) in Arquata del Tronto, frazione Pretare.

17. Alla chiesa parrocchiale di S. Lucia in Arquata del Tronto, frazione Vezzano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Salvatore in Arquata del Tronto, piazza Umberto I.

18. Alla chiesa parrocchiale di S. Silvestro papa in Arquata del Tronto, frazione Colle, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Agata in Arquata del Tronto, frazione Spelonga.

19. Alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Arquata del Tronto, frazione Capodacqua, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Croce in Arquata del Tronto, frazione Pescara.

20. Alla chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in arquata del Tronto, frazione Borgo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Salvatore in Arquata del Tronto, piazza Umberto I.

21. Alla chiesa parrocchiale di Maria SS. Annunziata in arquata del Tronto, frazione Tufo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Croce in Arquata del Tronto, frazione Pescara.

22. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria della neve in Arquata del Tronto, frazione Faete, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria delle grazie in Arquata del Tronto, frazione Trisungo.

Comune di Ascoli Piceno:

23. Alla chiesa parrocchiale Madonna del ponte in Ascoli Piceno, via Adriatico, 2/C, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Angelo Magno in Ascoli Piceno, via S. Angelo, 2.

24. Alla chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

25. Alla chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Ascoli Piceno, via S. Giuliano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Crocifisso, piazza di Cecco, 34, in Ascoli Piceno.

26. Alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio (Magno) in Ascoli Piceno, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria Madre di Dio, nella cattedrale di Ascoli Piceno, largo Manzoni, 1.

27. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Intervineas in Ascoli Piceno, piazza S. Maria Intervineas, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

28. Alla chiesa parrocchiale di S. Martino in S. Venanzio in Ascoli Piceno, piazza A. Bonfini, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

29. Alla chiesa parrocchiale di S. Tommaso in Ascoli Piceno, via Cinelli, 3, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

30. Alla chiesa parrocchiale di S. Vittore (Al Carmine) in Ascoli Piceno, viale De Gasperi, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia di S. Maria Madre di Dio nella cattedrale di Ascoli Piceno, largo Manzoni, 1.

31. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio, (nota anche come chiesa di S. Andrea), in Ascoli Piceno, corso Mazzini, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia del SS. Crocifisso in Ascoli Piceno, piazza di Cecco d'Ascoli, 34.

32. Alla chiesa parrocchiale di S. Leonardo (nota anche come chiesa degli Angeli Custodi) in Ascoli Piceno, piazza di Cecco d'Ascoli, 34, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia del SS. Crocifisso in Ascoli Piceno, piazza di Cecco, 34.

33. Alla chiesa parrocchiale di San Pietro in Castello in Ascoli Piceno, via San Pietro in Castello, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

34. Alla chiesa parrocchiale di SS. Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, piazza Ventidio Basso, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, Via Annibal Caro, 11.

35. Alla chiesa parrocchiale di S. Francesco di Paola, in Ascoli Piceno, via del Cassero, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

36. Alla chiesa parrocchiale di S. Agostino in Ascoli Piceno, piazza S. Agostino, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro martire in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

37. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, in Ascoli Piceno, frazione S. Maria a Corte, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Madonna della perseveranza in Ascoli Piceno, frazione Carpineto.

38. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Ascoli Piceno, frazione Polesio, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Maria Assunta in Ascoli Piceno, frazione Venagrande.

39. Alla chiesa parrocchiale di S. Flaiano in Ascoli Piceno, frazione Casalena, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Maria SS. Assunta in Venagrande.

40. Alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio papa in Ascoli Piceno, frazione Talvacchia, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia SS. Cosma e Damiano, in Ascoli Piceno, frazione Mozzano.

41. Alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Ascoli Piceno, frazione Colonna, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Cosma e Damiano in Ascoli Piceno, frazione Mozzano.

42. Alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Ascoli Piceno, frazione S. Martino di Lisciano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Madonna della perseveranza in Ascoli Piceno, frazione Carpineto.

43. Alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Ascoli Piceno, frazione Montadamo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Maria SS. Assunta in Ascoli Piceno, frazione Venagrande.

44. Alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Ascoli Piceno, frazione Porchiano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia SS. Pietro e Paolo in Ascoli Piceno, via G. Amadio, 11.

45. Alla chiesa parrocchiale di S. Giusta in Ascoli Piceno, frazione Giustimana, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Cosma e Damiano in Ascoli Piceno, frazione Mozzano.

46. Alla chiesa parrocchiale di S. Margherita in Ascoli Piceno, frazione Morignano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Maria Assunta in Ascoli Piceno, frazione Venagrande.

47. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Ascoli Piceno, frazione S. Maria in Capriglia, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia SS. Crocifisso in Ascoli Piceno, piazza di Cecco, 34.

48. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Ascoli Piceno, frazione Pedana, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Cosma e Damiano in Ascoli Piceno, frazione Mozzano.

49. Alla chiesa parrocchiale di S. Veneranda in Ascoli Piceno, frazione Vallesenzana, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Marcello, in Ascoli Piceno, via Piemonte, 1.

50. Alla chiesa parrocchiale di SS. Benedetto e Cristina in Ascoli Piceno, frazione Rosara, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia SS. Crocifisso in Ascoli Piceno, piazza di Cecco, 34.

51. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Poggio da Capo in Ascoli Piceno, frazione Poggio di Bretta succede la parrocchia di S. Giovanni Battista in Ascoli Piceno, frazione Poggio di Bretta.

Comune di Castignano:

52. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Pieve, in Castignano, frazione Castiglioni, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia di S. Lazzaro in Offida.

Comune di Castorano:

53. Alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castorano, frazione Pescolla, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria della Visitazione in Castorano, via C. Orazio, 91.

Comune di Comunanza:

54. Alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Comunanza, frazione Gesso, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro in Palmiano, frazione Castel S. Pietro.

Comune di Folignano:

55. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Folignano, frazione Castel Folignano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Gennaro in Folignano, via Roma, 65.

56. Alla chiesa parrocchiale di S. Benedetto in Folignano, frazione S. Benedetto, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Gennaro in Folignano, via Roma, 65.

Comune di Force:

57. Alla chiesa parrocchiale di S. Elia in Force, frazione Montemoro, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Severino in Rotella, frazione Castel di Croce.

58. Alla chiesa parrocchiale SS. Salvatore e S. Stefano in Force, frazione Quinzano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro in Palmiano, frazione Castel S. Pietro.

Comune di Montegallo:

59. Alla chiesa parrocchiale di S. Lucia in Montegallo, frazione Pistrino, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bernardino in Montegallo, frazione Balso.

60. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Montegallo, frazione S. Maria in Pantano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bernardino in Montegallo, frazione Balzo.

61. Alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Montegallo, frazione Castro, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bernardino in Montegallo, frazione Balzo.

62. Alla chiesa parrocchiale di S. Vito in Montegallo, frazione Montepropezzano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bernardino in Montegallo, frazione Balzo.

63. Alla chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in Montegallo, frazione Abetito, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Savino in Montegallo, frazione Uscerno.

Comune di Roccafluvione:

64. Alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Roccafluvione, frazione Forcella, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia di S. Emidio in Acquasanta Terme, frazione Centrale.

65. Alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista in Roccafluvione, frazione Agelli, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

66. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Roccafluvione, frazione Scalelle, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

67. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Intersilvas in Roccafluvione, frazione Gaico, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

68. Alla chiesa parrocchiale di S. Anatolia, in Roccafluvione, frazione Pastina, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

69. Alla chiesa parrocchiale di SS. Giovanni e Martino in Roccafluvione, frazione Osoli, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

70. Alla chiesa parrocchiale di SS. Nicola e Ilaria in Roccafluvione, frazione Roccacasaregnano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

71. Alla chiesa parrocchiale di SS. Quirico e Giulitta in Roccafluvione, frazione Casebianche, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

72. Alla chiesa parrocchiale di SS. Giacomo e Pancrazio in Roccafluvione, frazione Colleiano, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia di S. Stefano in Roccafluvione, frazione Marsia.

Comune di Rotella:

73. Alla chiesa parrocchiale di S. Lucia in Rotella, frazione Poggiocanoso, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Severino in Rotella, frazione Castel di Croce.

74. Alla chiesa parrocchiale di S. Rocco in Rotella, frazione Capradosso, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Egidio abate in Castignano, frazione Ripaberarda.

Comune di Venarotta:

75. Alla chiesa parrocchiale di S. Flaiano in Venarotta, frazione Capodipiano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Cosma e Damiano in Venarotta, via S. Sabatini.

76. Alla chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Venarotta, frazione Olibra, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Quirico e Giulitta in Venarotta, frazione Gimigliano.

77. Alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo in Venarotta, frazione Monsampietro, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Salvatore in Venarotta, frazione Cerreto.

78. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Venarotta, frazione Cepparano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Cosma e Damiano in Venarotta, via S. Sabatini.

79. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Venarotta, frazione Portella, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Salvatore, in Venarotta, frazione Cerreto.

80. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Lauretana in Venarotta, frazione Castellano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giorgio in Venarotta, frazione Vallorano.

PROVINCIA DI TERAMO

Comune di Ancarano:

81. Alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia in Ancarano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria della pace in Ancarano.

Comune di Vallecastellana:

82. Alla chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Vallecastellana, frazione S. Giacomo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S Vito in Vallecastellana, frazione S. Vito.

83. Alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Vallecastellana, frazione Collegrato, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Annunziata.

84. Alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Vallecastellana, frazione Fornisco, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata.

85. Alla chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Pietralta, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Martino in Acquasanta Terme, frazione S. Martino.

86. Alla chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Vallinquina, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata.

87. Alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Vallecastellana, frazione Settecerri, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata.

88. Alla chiesa parrocchiale di Santa Ruffina in Vallecastellana, frazione S. Rufina, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vito in Vallecastellana, frazione S. Vito.

89. Alla chiesa parrocchiale di S. Croce in Vallecastellana, frazione Pascellata, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata.

90. Alla chiesa parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, in Vallecastellana, frazione Olmeto, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata.

91. Alla chiesa parrocchiale di S. Nicola da Bari in Vallecastellana, frazione Vallepezzata, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di SS. Annunziata in Vallecastellana, frazione Piano Annunziata;

— relativamente alle restanti sessantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0301

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 dicembre 1987.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui quattro titolari e quattro supplenti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Esaminata la nota con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato designato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visto il telex n. 11234 del 1° luglio 1987 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha individuato la data delle predette elezioni nei giorni 22 e 23 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali sono indette per i giorni 22 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20 e 23 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Abruzzo: L'Aquila, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Basilicata: Potenza, soprintendenza archeologica;

Calabria: Cosenza, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Campania: Napoli, biblioteca nazionale;

Emilia-Romagna: Bologna, biblioteca universitaria;

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Lazio:

Roma, commissione elettorale centrale - Direzione generale del personale;

Roma, commissione elettorale circoscrizionale - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Liguria: Genova, soprintendenza archeologica;

Lombardia: Milano, soprintendenza per i beni artistici e storici;

Marche: Ancona, soprintendenza archeologica;

Molise: Campobasso, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Piemonte - Valle d'Aosta: Torino, soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Puglia: Bari, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Sardegna: Cagliari, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Sicilia: Palermo, soprintendenza archivistica;

Toscana: Firenze, soprintendenza archeologica;

Umbria: Perugia, archivio di Stato;

Veneto - Trentino-Alto Adige: Venezia, soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Giuseppone dott. Vittorio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Rizza dott.ssa Velia;

Buonocore Caccialupi dott. Maurizio;

Cardinali dott.ssa Anna Maria;

Aronica dott.ssa Rosa;

Pusceddu dott. Fausto;

Rossi dott. Silvio.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ABRUZZO

Presidente:

La Cava dott. Giuseppe.

Membri:
Celli Vincenzina;
Colarossi Patrizia;
Di Nozzi Paola;
Beneggiamo Marcello;
De Luca Umberto;
Lupi Sandro.

BASILICATA

Presidente:
Cecchini dott. Luciano.

Membri:
Sassano Raffaele;
Capitanio Giuseppe;
Demma Giuseppe;
Iannuzzi Domenico;
Silletti Carlo;
Lamanna Filippo.

CALABRIA

Presidente:
Giacomazzi dott. Alfredo.

Membri:
Falvo Luigi Antonio;
Curcio Mario;
Di Cunto Giuseppe Maria;
Serafino Domenico;
Noceti Luigi;
Rugiano Antonio.

CAMPANIA

Presidente:
Mastrangelo dott. Alfredo.

Membri:
Lombardi Rachelina;
Fuschini Luigi;
Mascati Federico;
Rega Alfonso;
D'Amore Luigi;
Mastellone Aniello.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:
Silvestro dott. Elio Vito.

Membri:
Franchi Gianfranco;
Poletti Paola;
Fazziani Gianni;
Marzocchi Carlo;
Biondi Dario Fabio;
Costanigro Francesco.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:
Leoni dott. Giorgio.

Membri:
Anselmi Demetrio;
Damiani Flavio;
Monaco Loredana;
Mariano Daniela;
Gallett Gianni;
Ramani Ada.

LAZIO

Presidente:
Ranchino dott. Renzo.

Membri:
Bianchini Ivo;
Canestrari Giuseppe;
Caporali Secondo;
Belfiore Chiara;
Cesini Angelo;
Franchini Antonio.

LIGURIA

Presidente:
Rabotti dott. Francesco Saverio.

Membri:
Bellezza Ernesto;
Belcastro Domenico;
Serra Laura;
Gardini Alexandre;
Linguito Massimo;
Tognetti Giovanni.

LOMBARDIA

Presidente:
Serangeli dott. Sante.

Membri:
Olivari Maria Teresa;
Villani Francesco;
Sibilia Cesare;
Breda Andrea;
Pezzini Emanuela;
D'Ambrosio Vincenzo.

MARCHE

Presidente:
De Taranto dott. Carlo.

Membri:
Sterlacchini Remo;
Marzioni Marcello;
Gasparetti Gianfranco;
Tozzi Sergio;
Pradarelli Silvia;
Ciuti Sandro.

MOLISE

Presidente:

Dickmann dott. Roberto.

Membri:

D'Amelj Francesco Saverio;
Griguoli Renato Pasquale;
Orlando Anna;
Iacovone Giovanni;
Quaranta Domenico;
Damiano Domenico.

PUGLIA

Presidente:

Panarella dott. Rodolfo.

Membri:

D'Onghia Silvio;
Cirillo Michele;
Tursi Oreste;
D'Oronzo Giuseppe;
Piazzola Luigi;
Ferro Angelo.

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Presidente:

Serao dott. Leopoldo.

Membri:

Gentile Guido;
Frattarolo Raffaele;
Micheletto Egle;
Maccarone Santo;
Petraccaro Antonio;
Fiorentino Sergio.

SARDEGNA

Presidente:

Rossetti dott. Roberto.

Membri:

Flore Giovanna;
Murgia Salvatore;
Fois Antonio;
Lai Giuseppe;
Montisci Mario;
Pes Mario.

SICILIA

Presidente:

Latini Tarcisio.

Membri:

Graditi Salvatore;
Polizzi Giovanniello;
Lucchese Roberto;
Radosta Paolo;
Cruciata Vincenzo;
Malagodi M. Grazia.

TOSCANA

Presidente:

Italia dott. Salvatore.

Membri:

Arrighi Fernando;
Baccani Silvano;
Cocchi Giuseppe;
Donati Angiolo;
Prestucci Antonella;
Tanini Mario.

UMBRIA

Presidente:

Costa dott. Francesco.

Membri:

Abate Pina Maria Giovanna;
Ricci Giovanni;
Bizzarri Enrico;
Muzio Francesca;
Angeloni Gianfranco;
Vitali Luigi.

VENETO - TRENTINO

Presidente:

Miano dott. Ugo.

Membri:

Baggio Collavo Rita;
Piana Mario;
Postal Anita;
Frattin Natale;
Tondi Sergio;
Mottola Raffaele.

La prima riunione della commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alle ore 10 presso la Direzione generale del personale di questo Ministero, via del Collegio Romano n. 27, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 19 dicembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

88A0352

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492

Il decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1987.

88A0401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1988 il dott. Giampiero Rinaldi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. edilizia Il Vello d'Oro, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 maggio 1987 in sostituzione del dott. Sebastiano Samperi, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1988 l'avv. Altero Codella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Montegentile II, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 dicembre 1985 in sostituzione dell'avv. Zina Maria La Loggia.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1988 il rag. Massimo Mongiardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Sumbawa, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 dicembre 1984 in sostituzione della dott.ssa Mirella Cece, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1988 il dott. Giovanni Sanna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Spiga d'Oro», con sede in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 giugno 1984 in sostituzione del dott. Muglia Pasquale.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1988 il dott. Mozzi Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «San Lorenzo» a r.l., con sede in Cagliari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 maggio 1986 in sostituzione del dott. Macciani Giovanni.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1988 il sig. Adolfo Florio, nato a Potenza il 4 dicembre 1944, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Democrazia Cristiana», con sede in Potenza, in liquidazione ex art. 2540 del codice civile con precedente decreto in data 19 giugno 1970 in sostituzione del sig. Basile Michele.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1988 il dott. Damiano Napolitano, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 19 luglio 1921, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lindor - Net a r.l.», con sede in Napoli, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 9 gennaio 1987 in sostituzione del dott. Renato Nigro, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1988 il dott. Marco Pizzoli, nato a Rieti il 2 marzo 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Miglioramenti agricoli collettivi - M.A.C.», con sede in Monte Santa Maria di Poggio Nativo (Rieti), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del rag. Maria Gabriella Renzi, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1988 la dott.ssa Bianchi Laura è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Comunale pasticcieri e dolcieri - U.N.I.D.U.L.C.I.A., con sede in Bologna, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 ottobre 1964, in sostituzione del rag. Simoni Enrico.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 il dott. Domenico Morelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.A.Ri.Pa.L. a r.l., con sede in Bologna, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 giugno 1985, in sostituzione del rag. Giuliana Fusini, che non ha accettato l'incarico.

88A0343

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 30 dicembre 1986.

2) Area industriale di Gela (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti in lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic, resisi disponibili dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da centoundici a centodiciasette mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

3) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto in località contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

4) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto di località contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

5) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto di località contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

6) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

7) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

8) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

9) Crisi occupazionale area comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella 1ª fase dei lavori di trasferimento dell'abitato, sospesi dal 17 novembre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trentatre mesi;
delibera CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto 6 novembre 1984.

10) Crisi occupazionale area comune Valsinni (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi da tale data:

proroga da sessantasei a sessantanove mesi;
delibera CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto 29 luglio 1985.

11) Crisi occupazionale area comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella esecuzione delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo, resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto 15 luglio 1986.

12) Crisi occupazionale dell'Agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 od entro sei mesi da tale data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto 23 novembre 1987.

13) Area comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi appaltatrice delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo, sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantaquattro mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto 11 luglio 1984.

14) Crisi occupazionale aree comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella esecuzione delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo, sospesi dal 3 ottobre 1983 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quarantotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

15) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per la costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 15 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto 15 novembre 1985.

16) Crisi occupazionale area comune di Napoli. —Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per la costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 15 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto 15 novembre 1985.

17) Crisi occupazionale area di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli) sospesi dal 1° settembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data

proroga da sessantatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto 29 novembre 1982.

18) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novantanove mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto 13 novembre 1981.

19) Crisi occupazionale area comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di costruzione e distribuzione della rete gas metano finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto 6 novembre 1986.

20) Crisi occupazionale area comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustacchio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori

relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da trentatre a trentasei mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

2) Crisi occupazionale dell'area del comune di Carosino (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni, resisi disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto 23 novembre 1987.

3) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 11 dicembre 1986.

4) Crisi occupazionale area del comune di Naro (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento delle opere di 1° stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro, sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 6 aprile 1984.

5) Crisi occupazionale area del comune di Naro (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento delle opere di 1° stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro, sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantuno mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 6 aprile 1984.

6) Crisi occupazionale area comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Girola (ex Sagug) impegnata nella realizzazione della diga Disueri, 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 aprile 1987.

7) Crisi occupazionale area comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Girola (ex Sagug) impegnata nella realizzazione della diga Disueri, 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 aprile 1987.

8) Crisi area comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

proroga da centocinque a centoundici mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 18 luglio 1978.

9) Crisi area comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 18 luglio 1978.

10) Crisi area comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da centocinque a centoundici mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

11) Crisi area comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

12) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dello invaso di Montecotugno - Progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 22 aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto 30 settembre 1987.

13) Area comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentanove a quarantadue mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 16 febbraio 1985.

14) Crisi occupazionale area comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola in provincia di Cosenza. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Monalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

15) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantanove mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 12 agosto 1982.

16) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantanove a settantacinque mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 10 febbraio 1982.

17) Crisi occupazionale area comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da quarantotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto 11 luglio 1984.

18) Area di Fiumesanto (Sassari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 maggio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 2 agosto 1983.

19) Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 febbraio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 26 marzo 1983.

20) Area industriale comune di Porto Torres (Sassari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella costruzione del depuratore consortile del porto industriale, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

21) Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari). — Lavoratori dipendenti dall'azienda Dipenta impegnata nel completamento dei lavori del 1° e 2° gruppo della termocentrale Enel, sospesi dal 30 dicembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 9 aprile 1985.

22) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 7 dicembre 1985.

23) Area comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 7 dicembre 1985.

24) Area comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 20 aprile 1985.

25) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantasette mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 2 maggio 1985.

26) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta da 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori disponibili il 6 ottobre 1987:

concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987.

27) Crisi occupazionale area comuni Nola e Marigliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 - disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantasette mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 22 giugno 1983.

28) Area Nola-Marigliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 13 aprile 1984.

29) Area di Nola-Marigliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano, sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ottantuno mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 23 marzo 1981.

30) Crisi occupazionale area comune di Portici. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella costruzione di centocinquantasette alloggi e relative infrastrutture finanziate dalla legge n. 219/81, titolo II, resisi disponibili dal 28 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

31) Crisi occupazionale nei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica variante della strada statale n. 268 del Vesuvio agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'Anas in app. art. 12 della legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

32) Area comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di tremilasettecentocinquanta alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile, sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

33) Area comuni di Caserta e Maddaloni (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella realizzazione dei lavori di completamento del 1° lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, resisi disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 14 gennaio 1986.

34) Area comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 28 aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 novembre 1985.

35) Area comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 28 aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga: da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 15 novembre 1985.

36) Crisi occupazionale area comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Cricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giuliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga: da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 16 luglio 1985.

37) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro - progetto PS29/20» finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga: da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

38) Crisi occupazionale area di Nola-Marigliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga: da trentatre a trentanove mesi;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 26 novembre 1984.

39) Crisi occupazionale area di Nola-Marigliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga: da trentanove mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0321

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel AMS Europe 1988, che avrà luogo a Genova dall'8 febbraio 1988 all'11 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 22° Exposudhotel, salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare, che avrà luogo a Napoli dal 5 febbraio all'11 febbraio 1988.

88A0235

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Nori Luigi, in Bellante

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 21.263.998, dovuto dalla ditta Nori Luigi, con sede in Bellante (Teramo), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A0359

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 113.492.000, dovuto dalla ditta Mates di Ciarletti Gaetano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 206.404.000, dovuto dalla S.p.a. Novamec, con sede in Novara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A0358

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Tesauro» di Fossano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 1292/2.89.29/sett. 1/B del 10 dicembre 1987, l'istituto tecnico commerciale «Tesauro» di Fossano è stato autorizzato ad accettare in donazione dalla Cassa di risparmio di Torino i seguenti beni, del valore di L. 21.240.000:

rete di collegamento del laboratorio di informatica composta da:

otto schede di collegamento;
otto tap. boxes colleg.;
30 mt di cavo di rete;
un software di rete;
installazione e prove.

88A0361

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 2 febbraio 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	200
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	271
Petrolio agricoltura	»	260
Gasolio pesca e piccola marina	»	249
Petrolio pesca e piccola marina	»	239

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	622	625	628	631	634
Petrolio (*)	»	602	605	608	611	614
Olio comb.le fluido	L./kg	354	357	360	363	366

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A0411

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 24 novembre 1987, n. 530, riguardante: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, anche in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 87/137/CEE». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1987).

Agli allegati al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'allegato III, parte prima («Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni»), alla voce 41, colonna b, in luogo di: «esafluorosilicato di *potassico*», leggasi: «esafluorosilicato di *potassio*»;

nell'allegato IV, parte prima («Elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente»), alla voce 5, la dicitura che compare nella colonna e, è sostituita dalla seguente: «Per l'uso come conservante vedi allegato V, sezione prima, parte seconda, n. 14»;

nell'allegato IV, parte seconda, nella prima colonna, sotto i numeri 12700, 13065, 15800, 20470, 42045, 42170, 44045, 45190, 47000, 73900, 74180, è aggiunta la frase: «Vedi anche allegato III, parte seconda»; nell'ultima colonna, in corrispondenza dei numeri sopra citati, è eliminata la frase: «Vedi allegato III, parte seconda»;

nell'allegato V, sezione I, parte prima («Elenco dei conservanti autorizzati»), alla voce n. 12, colonna b, dopo la parentesi quadra relativa al numero di CAS 99-96-7, è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «;»;

nell'allegato V, sezione II, primo rigo del testo, in luogo di: «I filtri UV ai sensi della *direttiva*», leggasi: «I filtri UV ai sensi della *legge*»; nello stesso rigo, in luogo di: «*destinati*», leggasi: «*destinate*»;

nell'allegato V, sezione II, parte seconda («Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici»), al n. 18, colonna (b), in luogo di: «acido 2-*([*1,1'-bifenil*]*-4-il-carbonil*)* benzoico», leggasi: «acido 2-*[(*1,1'- bifenil*)*-4-il-carbonil*]* benzoico».

88A0390

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 giugno 1987, recante: «Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 18 aprile 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso del 10% annuale con godimento 18 aprile 1987, di durata quinquennale e determinazione dei loro segni caratteristici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 luglio 1987).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3 sono aggiunti in prosieguo i seguenti commi subito dopo il primo:

«I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 5 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: "REPUBBLICA ITALIANA" "MINISTERO DEL TESORO" "DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO" "LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887" "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 10% EX CONVERTIBILE" "18 APRILE 1987/1992".

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: "IL DIRETTORE GENERALE" (Ranuzzi), "VISTO PER LA CORTE DEI CONTI" (Spanò), "IL PRIMO DIRIGENTE" (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 10% EX CONVERTIBILE" "18 APRILE 1987/1992".

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale 8 aprile 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 10% EX CONVERTIBILE" "18 APRILE 1987/1992".

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente».

Rimane invariato tutto il testo succcessivo da: «il prospetto reca:» fino alla fine.

88A0362

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 dicembre 1986 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, concernente: «Requisiti professionali degli aspiranti all'incarico di medico delegato di porto, aeroporto e posto di confine, incompatibilità e compensi relativi all'incarico medesimo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 13 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, dove è scritto: «L'incarico di medico delegato *a* coadiutore», leggasi: «L'incarico di medico delegato *o* coadiutore».

88A0363

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 24 novembre 1987, n. 530, riguardante: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, anche in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 87/137/CEE». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1987).

Negli allegati al decreto citato in epigrafe devono, altresì, correggersi i seguenti errori materiali, verificati nel corso della stampa del provvedimento:

nell'allegato III, parte prima («Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni»), alla voce 14, colonna f, lettera b), in luogo di: «Da non usare *nei* bambini al di sotto dei 12 anni», leggasi: «Da non usare *sui* bambini al di sotto dei 12 anni»; alla voce 44, colonna c, lettera b), in luogo di: «*Preparato* per il trattamento delle unghie», leggasi: «*Preparati* per il trattamento delle unghie»; alla voce 48, colonna c, in luogo di: «colorazione delle sopracciglia», leggasi: «colorazione delle *ciglia e* sopracciglia»; alla voce 49, colonna b), in luogo di: «Carbon fossile e scisti *bitumose*», leggasi: «Carbon fossile e scisti *bituminose*»;

nell'allegato V, sezione I, parte prima («Elenco dei conservanti autorizzati»), alla voce 22, colonna b, in luogo di: «*2,4-diclorobenmetanolo*», leggasi: «*2,4-diclorobenzenmetanolo*»;

nell'allegato V, sezione I, parte seconda («Elenco dei conservanti autorizzati provvisoriamente»), alla voce n. 5, colonna b, è inserita una parentesi tonda di chiusura dopo l'espressione «ilidenmetil»; alla voce n. 18, la dicitura della colonna d («Nei prodotti eliminati per risciacquo») è soppressa.

88A0391

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000
Abbonamento semestrale ..... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221